

Allegato 3)

**CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE
DEL VACCINO ANTI SARS-COV2**

TRA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, con sede legale in Siena, Strada delle Scotte, n. 14, (C.F. e P.I.: 00388300527), di seguito denominata "Azienda" o "AOUS", rappresentata dal Direttore Generale, Prof. Antonio Davide Barretta, nato a, il, nominato con Decreto del presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 171, domiciliato per la carica presso la suddetta,

E

.....con sede legale
..... con sede legale in..... codice fiscale/partita IVA,
in persona del legale rappresentante/ Procuratore pro tempore
.....(di seguito anche "Convenzionata")

PREMESSO CHE:

- in esito alla pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse perpubblicato sul sito web aziendale dal al , codesta è stata inserita nell'elenco dei soggetti del Terzo Settore dal quale attingere per l'eventuale affidamento del servizio di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2;

- con la presente convenzione, l'AOUS affida alla Convenzionata il servizio di supporto per la somministrazione del vaccino anti Sars-Cov2, da svolgersi presso il locali messi a disposizione dall'AOUS, alle condizioni contrattuali di seguito indicate;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore” e ss.mm.ii., e in particolare gli art. 56, comma 2, comma 3, comma 3 bis, art. 101;

- la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS n.....del....., di approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse per la definizione di un elenco di soggetti del Terzo Settore con i quali stipulare una convenzione, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017, per l’acquisizione di prestazioni di somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2;

- la successiva deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS n.....del....di presa d’atto dell’elenco dei soggetti del Terzo Settore che hanno presentato domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse e che sono risultati idonei;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

1. La presente convenzione regola il servizio di supporto per la somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2 fino al 4 settembre 2022, salvo successiva proroga, presso i locali dell’ex Pronto Soccorso situati al piano terra del Primo Lotto.

2. E’ esclusa dalla convenzione la somministrazione dei vaccini in ambiente

protetto e dei vaccini somministrati secondo il “percorso protetto allergici”;

3. Le prestazioni da parte della Convenzionata saranno attivate al raggiungimento del numero minimo programmato di n.72 (settantadue) vaccinazioni in un turno di 6 (sei) ore o multipli orari dello stesso. L'Azienda si riserva altresì di modulare le diverse modalità di erogazione delle prestazioni a seconda del numero di dosi di vaccino disponibili, nonché della strategia del programma di vaccinazione anti Covid-19 tracciato a livello nazionale e definito nel dettaglio a livello regionale.

4. Il servizio verrà espletato nei seguenti giorni e orari:

5. La collaborazione dovrà essere concordata con la Direzione Sanitaria che gestisce la programmazione. Il Direttore della Task Force-Vax Unit Dr.ssa Maria Teresa Bianco è individuata quale responsabile aziendale per la programmazione e l'organizzazione dell'attività, nonché degli aspetti tecnico-professionali delle prestazioni in esame e per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate.

6. La Convenzionata individua come referente il/la

7. Le prestazioni saranno erogate secondo la procedura operativa allegata alla presente convenzione.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLA CONVENZIONATA

1. Nello svolgimento del servizio, la Convenzionata dovrà operare tramite personale con profilo professionale idoneo alle attività da svolgere, adeguatamente formato per le attività da svolgere compresa quella obbligatoria in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 (es: uso dei DPI, corrette procedure di vaccinazione, conoscenza delle manovre di primo soccorso e dei più comuni eventi avversi, corretto inserimento dei dati

nell'anagrafe vaccinale, adeguata conoscenza in merito alla elaborazione, consultazione e gestione delle agende di prenotazione, conoscenza dei debiti informatici relativi a tutta la procedura , ecc).

2. La Convenzionata si impegna, infine, ad inoltrare all'Azienda l'elenco del personale, con relative qualifiche, con il quale ha capacità di garantire la collaborazione richiesta dall'Azienda per le prestazioni oggetto della presente convenzione.

3. La Convenzionata si obbliga ad effettuare la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nell'avviso di manifestazione di interesse, nella presente convenzione, nonché delle indicazioni impartite dall'Azienda. Le suddette modalità possono essere oggetto di modifiche e/o integrazioni che saranno formalmente comunicate dall'Azienda.

4. La Convenzionata si obbliga si obbliga a:

a) garantire l'erogazione delle prestazioni a cura di personale con idoneo profilo professionale ovvero infermieri e medici, iscritti ai rispettivi albi professionali e personale per le mansioni amministrative, regolarmente vaccinati per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2; tutti gli operatori dovranno essere adeguatamente formati per le attività che dovranno svolgere (es. corretta vestizione/svestizione ed uso dei DPI, corrette procedure di vaccinazione, conoscenza delle manovre di primo soccorso e dei più comuni eventi avversi, corretto inserimento dei dati nell'anagrafe vaccinale, conoscenza dei debiti informatici relativa a tutta la procedura, ecc);

b) garantire, presso la sede vaccinale ubicata presso i locali dell'ex Pronto Soccorso situati al piano Terra del Primo Lotto, la presenza di laureati in

medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica, iscritti all'albo professionale e regolarmente vaccinati per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2; i medici referenti della seduta, adeguatamente formati come sopra che assolvono i seguenti compiti:

- garantire l'approfondimento informativo a favore del vaccinando e il trasferimento all'Azienda della relativa documentazione;

- assumersi la responsabilità diretta della gestione del vaccinando (esonero, rinvio, consulto specialistico, decisione su vaccinazione su ambiente protetto) segnalando e annotando sulla scheda anamnestica, o su altro documento ministeriale previsto, la decisione assunta qualora l'operatore sanitario ne segnali la necessità e in caso di vaccinazioni non previste dai protocolli di riferimento;

- gestire, in caso di emergenza, il pronto intervento in collaborazione con l'altro operatore sanitario che garantisce la copresenza nella struttura;

c) garantire il supporto di personale per le attività amministrative;

d) garantire che i professionisti incaricati si attengano nell'esecuzione del vaccino alle procedure dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese secondo lo standard operativo che sarà declinato dall'AOUS;

e) garantire l'apertura al pubblico nei giorni e negli orari indicati nella presente convenzione, assicurando la presenza del personale addetto nei giorni e negli orari stabiliti dalle agende di prenotazione;

f) effettuare gli adempimenti relativi a prenotazione e accettazione della prestazione, secondo modalità di adesione e prenotazione regionale;

g) utilizzare procedure informatiche in connessione con l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, dato atto che l'Azienda provvederà

all'installazione del programma e alla formazione del personale; sarà cura dell'Azienda far sì che che gli operatori amministrativi siano profilati su SISPC;

h) garantire la registrazione della somministrazione vaccinale, con tutti i relativi dati necessari, nel data base informativo (SISPC) preposta all'anagrafe vaccinale;

i) garantire la gestione dei vaccini e il rispetto della catena del freddo secondo le Istruzioni Operative definite della Task-Force Vax-Unit dell'Azienda;

5. La Convenzionata dovrà attenersi alle procedure ed istruzioni operative dell'Azienda, relative al percorso vaccinale, senza che questo valga a costituire alcun vincolo di subordinazione per il personale della Convenzionata medesima adibito a tali attività.

ART. 4 OBBLIGHI DELL'AZIENDA

L'Azienda si obbliga a mettere a disposizione i locali per l'effettuazione delle vaccinazioni, riservandosi la facoltà di modificare ed integrare, previa condivisione, le strutture ed i locali presso i quali la Convenzionata dovrà garantire il proprio supporto nella somministrazione dei vaccini.

L'Azienda inoltre si impegna a:

a) fornire il materiale cartaceo, tutti i beni strumentali necessari all'erogazione delle prestazioni (poltrone,tavoli, sedie, ecc.), nonché il materiale di consumo sanitario (cerotti, garze, ecc.);

b) fornire i frigoriferi in cui riporre flaconi di vaccino;

c) provvedere al ritiro, presso la Farmacia dell'Azienda, del numero di flaconi relativi alle dosi programmate del vaccino da somministrare; il farmacista dell'Azienda provvederà a registrare l'orario e la data dell'avvenuta consegna

giornaliera, nonché il conteggio dei vuoti e dei vaccini non utilizzati a fine giornata ;

d) garantire, durante il trasporto del vaccino, la sua corretta conservazione in apposito contenitore atto ad assicurare il trasporto ed il mantenimento della catena del freddo e la relativa diluizione prima della somministrazione;

e) provvedere, al termine della seduta vaccinale, al ritiro e alla riconsegna dei flaconi vuoti/parzialmente utilizzati/non utilizzati, presso la farmacia ospedaliera;

f) formare gli operatori, anche tramite corso FAD;

g) fornire i DPI agli operatori;

h) provvedere alla sanificazione dei locali;

i) garantire la presenza di un operatore socio sanitario per la supervisione dei pazienti in attesa post-vaccinazione.

ART. 5 CONTROLLI E VERIFICHE

L'Azienda, tramite la Direzione Sanitaria e la Responsabile della Task Force-Vax Unit, si riserva di effettuare ogni verifica ed accertamento ritenuto necessario al fine di valutare il corretto adempimento delle prescrizioni di cui alla presente convenzione da parte della Convenzionata, in qualunque momento e comunque durante l'espletamento delle prestazioni affidate.

ART. 6 – RIMBORSO DEI COSTI ALLA CONVENZIONATA

Le prestazioni saranno remunerate, con riferimento a ciascuna dose di vaccino effettuata, alla tariffa omnicomprensiva di €8,50 oltre IVA, se docuta per legge, per ogni dose di vaccino effettuata. Tale importo si intende comprensivo di qualsiasi spesa, altro rimborso, indennità, trasferta. Le parti concordano che saranno remunerate solamente le prestazioni effettivamente

erogate, come risultanti dagli specifici applicativi aziendali.

L'Azienda, considerata la necessità di effettuare le vaccinazioni sulla base della programmazione regionale, riconosce alla Convenzionata il rimborso degli eventuali maggiori costi diretti sostenuti nelle sedute vaccinali nelle quali non sia stato raggiunto il numero effettivo delle 72 (settantadue) vaccinazioni nelle 6 (sei) ore, con decorrenza dalla data di inizio della collaborazione. Il rimborso dei maggiori costi diretti è riconosciuto in aggiunta al rimborso determinato dall'applicazione della tariffa di euro 8,50 oltre IVA, se dovuta per legge, al numero dei vaccini effettivamente somministrati nella seduta vaccinale. La Convenzionata presenta idonea documentazione comprovante il sostenimento di tali maggiori costi diretti per i quali richiede il rimborso, li sottopone alla verifica e validazione della Responsabile della Vax Unit che ne autorizza il pagamento.

L'Azienda garantisce la formazione degli operatori anche tramite corso FAD su modalità di vaccinazione.

Art. 7 – FATTURAZIONE

La Convenzionata provvederà alla fatturazione elettronica mensile dell'attività, previa dichiarazione di conformità espressa dalla Responsabile della Task Force Vax Unit (o suo delegato/a), che dovrà verificare la quantità delle somministrazioni effettivamente eseguite.

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo UFIMAT. L'Azienda provvederà a pagare le prestazioni fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente svolte, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

ART. 9 – SICUREZZA SUL LAVORO

1. Le Parti sono tenute all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

2. Le Parti concordano di convocare in via preliminare all'avvio della presente collaborazione, apposita riunione di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell'art. 26 comma 2 D.Lgs 81/08, allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui al presente Accordo, provvedendo alla redazione dei documenti conseguenti.

3. La convenzionata si impegna a fornire, al Servizio Prevenzione e Protezione della AOUS, indicazione sui rischi specifici generati dall'attività esercitata di cui al presente Accordo.

ART. 9 – INCOMPATIBILITÀ E ASSICURAZIONI

1. La Convenzionata, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta che non sussistono motivi di incompatibilità legati a interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto delle prestazioni affidate.

2. La Convenzionata provvederà ad assicurare sé stessa ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs 196/2003.

2. Con la sottoscrizione della presente convenzione, AOUS nomina la Convenzionata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito RGPD) per le operazioni di trattamento sui dati personali di cui AOUS è Titolare e di cui il Responsabile entra in possesso o a cui ha comunque accesso, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente e dei compiti affidati ai sensi del contratto in essere tra le Parti.

3. L' "Atto di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 a valere anche come istruzione documentata ai sensi del medesimo articolo" individua la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, come da schema allegato al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

4. La Convenzionata si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'AOUS, oltre quelli indicati dal presente Accordo.

5. I dati relativi ai soggetti che svolgono le attività di cui alla presente convenzione ed a quelli che effettuano attività funzionali alla gestione amministrativa del rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 679/2016). Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

ART. 11 – DURATA E VALIDITÀ

1. La presente convenzione ha validità dalla data della stipula fino al 4

settembre 2022, salvo proroga disposta sulla base delle indicazioni regionali in materia di campagna vaccinale. In tal caso le Parti si riservano la facoltà di rinnovare la convenzione, agli stessi patti e condizioni, previo accordo scritto scambiato via pec.

2. Al contrario, decorso il termine finale senza che sia intervenuto il formale rinnovo del rapporto, la convenzione si intende cessata, con conseguente impossibilità di proseguire nell'erogazione delle prestazioni oggetto di collaborazione.

ART. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie che dovessero insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Siena.

ART 13 –SPESE

1. Il presente atto non è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

Art. 14 – NORME FINALI E SOTTOSCRIZIONE

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, civile, amministrativa e penale in quanto applicabili.

2. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Per l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Il Direttore Generale

(Prof. Antonio Davide Barretta)

Per.....

Il Rappresentante legale

(.....)

Allegato 1) procedura operativa

Allegato 2) Atto di nomina a responsabile del trattamento art. 28 del

Regolamento UE 2016/679